

N. 4892/2009 RG NR DDA  
Procura Repubblica Catanzaro

N. 3335/2015 RG  
N. 541/2016 Reg. CC  
Corte Appello Catanzaro

N. 1238/2016 R.R. Pers.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

### SEZIONE SECONDA PENALE

Il Tribunale, composto dai Magistrati:

dott.	Giuseppe	Valea	Presidente rel.
dott.ssa	Barbara	Saccà	Giudice
dott.ssa	Teresa	Guerrieri	Giudice

ha pronunciato la seguente

*ordinanza ex articolo 310 c.p.p.*

sull'appello avanzato da **DE MASI Pasquale**, nato il 3 maggio 1981, avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro il 17 novembre 2016, di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare in carcere o di sostituzione della stessa con altra di minore afflittività,

in esito alla udienza camerale;

sentito il relatore,

#### osserva e rileva

DE MASI Pasquale, condannato in primo e secondo grado per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (denominata "locale di Ariola", operante in Gerocarne – in cui ha sede la frazione Ariola - e nei comuni di Soriano Calabro, Vazzano, Pizzoni, Arena, Dasà ed Acquaro) e di partecipazione ad associazione finalizzata

al traffico di sostanze stupefacenti alla pena di anni dodici di reclusione, propone, con atto a firma dei propri difensori, appello avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Catanzaro 17 novembre 2016, che ha rigettato l'istanza tendente alla revoca della misura cautelare della detenzione in carcere ovvero, in subordine, alla modifica con altra misura meno afflittiva, riproponendo le stesse questioni, incentrate sulla ritenuta insussistenza di esigenze cautelari alle quali, secondo la deducente difesa, la Corte di appello non avrebbe fornito, con la gravata ordinanza, un percorso argomentativo aderente alla esposizione fattuale enunciata nella originaria istanza nonché ai principi introdotti in materia cautelare con la novella legislativa del 2015.

Sottolinea nell'atto di gravame che l'enucleato riportato nella ordinanza impugnata (permanente sussistenza di esigenze cautelari in considerazione della circostanza che il De Masi ha riportato condanna per due fattispecie associative; sottoposizione, nel periodo successivo alla cessazione di appartenenza ai sodalizi mafioso e finalizzato al narcotraffico, a misura di prevenzione personale nonché a condanna per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale) si rivelerebbe recessivo a fronte della affermazione dell'avvenuta espiazione di pena per il reato associativo ex articolo 416bis c.p., della collocazione delle condotte agli anni 2001/2002, dalla constatazione che i fatti successivi afferirebbero a vicende bagatellari che si sarebbero interrotte all'anno 2006, al percorso carcerario, costellato da rieducazione e risocializzazione, stante la iscrizione a facoltà universitaria e il superamento di plurimi esami, della collocabilità in luogo diverso, anche fuori del territorio regionale, dal contesto territoriale di operatività delle consorteria.

Osserva che l'ordinanza gravata si porrebbe in piena contraddizione con i principi di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare, poiché la esistenza di condanne per ulteriori reati, se potevano differenziare la posizione del DE MASI Pasquale rispetto a quella di altri coimputati per i quali sarebbe stata disposta la completa liberazione, avrebbe comunque consentito una gradazione della misura, specie se si consideri che il decorso della custodia cautelare riguarderebbe la sola partecipazione al reato ex articolo 74 DPR n. 309/1990.

L'appellante conclude, in accoglimento del proposto gravame, per la revoca della misura cautelare in atto; in subordine per la sostituzione con altra meno gravosa, ivi compresi gli arresti domiciliari.

L'appello si presta a essere accolto nei limiti di seguito indicati.

Premesso che l'affermazione della Suprema Corte, condivisa dal collegio, secondo cui "qualora l'imputato venga condannato per più reati avvinti dalla continuazione, in relazione ai quali sia stata applicata la custodia in carcere, la presunzione di adeguatezza della sola predetta misura, sussistente per uno dei reati satellite ai sensi dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., resta ferma anche se il periodo già trascorso dall'imputato in regime custodiale superi l'entità della pena detentiva irrogata in sentenza per tale reato satellite" (Cass. Sez. 2, *Sentenza n. 15093 del 19 marzo/2 aprile 2014*), conduce a ritenere che non possa seguirsi l'appellante allorché sostiene che, espiata la pena per il reato associativo ex articolo 416bis c.p., la misura cautelare decorrerebbe allo stato unicamente per il delitto di cui all'articolo 74 D.P.R. n. 309/1990, rispetto al quale ultimo non vige la presunzione (assoluta) di adeguatezza della sola custodia detentiva carceraria. Il principio sopra richiamato impone, pur in presenza di detenzione per un periodo superiore alla entità della pena inflitta per il reato di cui all'articolo 416bis c.p., di ritenere ferma la presunzione (relativa) di sussistenza delle esigenze cautelari anche per tale reato, salvo verificare la presenza di elementi da cui possa desumersi il superamento di detta presunzione per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, a cui è correlata l'ulteriore presunzione, assoluta, di adeguatezza della sola misura cautelare della detenzione in carcere.

In relazione alla questione attinente al superamento della presunzione (relativa) di sussistenza di esigenze cautelari per il reato associativo ex articolo 416-bis c.p., il collegio richiama le argomentazioni della sentenza della Suprema Corte, Sezione VI, n. 23012/2016, depositata il 31 maggio 2016, con la quale, dopo aver tratteggiato il percorso legislativo e ricordato gli interventi della Corte Costituzionale sulla disposizione dettata dall'articolo 275, comma 3, c.p.p., è pervenuta alla enunciazione del seguente principio di diritto: *"in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, l'articolo 275, comma 3, c.p.p., pone una duplice presunzione,*

*di pericolosità sociale, di carattere relativo, e di adeguatezza della sola custodia in carcere, di carattere assoluto; la presunzione di pericolosità sociale può esser superata non solo qualora sia dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, ma anche quando gli elementi a disposizione del giudice, prodotti o evidenziati dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, emerga una situazione che dimostri in modo obiettivo e concreto, comprovata da circostanze di elevato spessore, l'effettivo allontanamento dell'indagato/imputato dal gruppo criminale, così che, pur in mancanza di una rescissione - formale o per facta concludentia - del vincolo associativo, si possa affermare che - come previsto dalla stessa disposizione - non sussistono esigenze cautelari".*

*Si è chiarito che "il fondamento logico e giuridico della presunzione relativa di 'pericolosità' (...) va ricercato nelle particolari caratteristiche delle previsioni incriminatrici che tuttora la sorreggono (art. 270, 270 bis e 416 bis cod.pen.) nel senso che la riconosciuta (in sede cautelare) partecipazione del singolo (fermandosi al primo gradino dell'inserimento) a entità criminali finalizzate alla sovversione violenta dell'ordinamento democratico, al terrorismo o a consorzi di stampo mafioso giustifica un inquadramento - non assoluto - della persona in un ambito di tendenziale ripetitività della particolare condotta illecita, correlato alla antecedente condivisione di metodi e finalità di simili gruppi, la cui azione collettiva determina serio pericolo per la integrità di numerosi beni giuridici. Ciò posto, la stessa qualificazione della presunzione in termini non assoluti (ma, per l'appunto, relativi) crea sul piano logico la 'doverosa apprezzabilità' della prova contraria, i cui termini - evidentemente - devono muoversi sul terreno della potenziale 'neutralizzazione' di quell'effetto pregiudicante correlato al pregresso inserimento nel consorzio mafioso o terroristico. ... In tutte dette ipotesi, risulta pertanto doveroso - da parte del giudice del merito cautelare - procedere, ove la parte evidenzi i dati di potenziale smentita o gli stessi siano direttamente evincibili dai materiali dimostrativi, ad una ricognizione dei possibili elementi di 'neutralizzazione' dei contenuti della presunzione che possono rinvenirsi - in termini astratti - nella concreta manifestazione di segnali di recesso dal consorzio associativo, nel forte ridimensionamento della intensità del ruolo svolto (unito alla produzione di un congruo*

*effetto deterrente derivante dalla detenzione già sofferta), in particolari caratteristiche della condotta tali da denotarne la tendenziale occasionalità o in altre circostanze di fatto tali da comportare la rimozione della prognosi negativa predeterminata dal legislatore” (Cass. Sezione Prima, sentenza n. 45657/2015, depositata il 17 novembre 2015; Cass. Sezione Prima, sentenza n. 5787/2016, depositata 11 febbraio 2016).*

Le considerazioni innanzi riportate pongono le basi per il superamento della presunzione (relativa) di sussistenza di esigenze cautelari per il partecipe ad associazione di stampo mafioso, non solo allorché sia possibile accertare – in massima parte attraverso la collaborazione dell’affiliato con l’autorità giudiziaria- la rescissione dal vincolo associativo (cfr. da ultimo, Cass. Sezione Quinta, sentenza n. 38325/2016, depositata il 15 settembre 2016)), ma altresì allorquando emerga una situazione che, pur in mancanza di una rescissione del vincolo associativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - il serio, effettivo e irreversibile allontanamento dell’indagato dal gruppo criminale e la conseguenza radicale mancanza di attualità delle esigenze cautelari, con la precisazione che detto allontanamento deve essere oggettivamente acquisto e si deve fondare su dati che lo attestino positivamente e non può essere frutto di una mera asserzione o di una deduzione disancorata da specifiche emergenze storiche (Cass. Sezione Prima, sentenza n. 36661/2016, depositata il 2 settembre 2016; inoltre, Cass. Sezione Sesta, sentenza n. 23012/2016, depositata il 31 maggio 2016).

Nel contesto innanzi delineato, frutto dello sforzo interpretativo di pervenire alla delimitazione degli spazi di automatismo di applicazione della misura cautelare in presenza di gravi indizi per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa secondo la regola del “minimo sacrificio necessario”, in ossequi al dettato costituzionale e ai principi espressi dalla Corte Costituzionale e della Corte di Strasburgo, viene a trovare spazio, per un verso, l’affermazione secondo la quale occorre verificare, pur in assenza di espressa enunciazione di rescissione dal vincolo associativo, la presenza di concreti elementi da valutabili nel senso di un serio, effettivo e irreversibile allontanamento dell’indagato dal gruppo criminale, e, per altro verso, la questione relativa alla eventuale attribuzione di rilevanza al tempo del

commesso reato quale elemento utilmente spendibile ai fini del superamento della presunzione (relativa) di sussistenza di esigenze cautelari.

Sotto il primo aspetto, si rivela meritevole di apprezzamento la constatazione che, in costanza di detenzione, il DE MASI Pasquale, attraverso la iscrizione a facoltà universitaria con superamento anche di un certo numero di esami, ha progressivamente dato inizio a un percorso che appare essere rivolto verso la risocializzazione e finalizzato all'inserimento in un contesto ambientale e lavorativo diverso e, plausibilmente, lontano da quello, intessuto di illegalità, nel quale risulta aver vissuto sin da età giovanile.

Sotto il secondo aspetto, la questione inerente la rilevanza, rispetto alle fattispecie per le quali è prevista (anche dopo la novella legislativa n. 47/2015) una presunzione (relativa) di sussistenza di esigenze cautelari, del tempo del commesso reato ha motivo di essere prospettata, giacché, se, per un profilo, vi è espresso richiamo al requisito della necessaria «attualità» delle esigenze cautelari, che, unitamente al profilo della concretezza, compare nel testo dell'art. 274 cod.proc.pen. come modificato dal legislatore del 2015 – per quanto si è anche autorevolmente osservato che si tratta di nozione che risultava già presente nelle disposizioni sulle misure cautelari con la (generale) previsione per cui nel valutare la ricorrenza dei *pericula libertatis* fosse necessario tener conto del tempo trascorso dalla commissione del reato (art. 292 cod.proc.pen.) - da altro profilo, con la legge n. 47/2015 si conferma la ricorrenza della presunzione relativa di sussistenza esigenze cautelari, lì dove la fattispecie di reato abbia particolari caratteri di offensività, senza previsione di alcuna limitazione espressa di efficacia in rapporto al tempo decorso dalla commissione del reato.

In tale ambito sono individuabili, nella giurisprudenza della Suprema Corte, due diversi orientamenti che, sia pure con diverso punto di partenza del ragionamento logico, pervengono a un comune risultato in punto di verifica del requisito dell'attualità con riferimento ai reati inseriti nel novero di quelli "a presunzione cautelare" di cui all'art. 275, comma 3.

Secondo una prima opzione interpretativa, non è necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall'art. 292, comma secondo, lett. c), dello stesso codice, in quanto per tali reati

vale la presunzione di adeguatezza di cui al predetto art. 275, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria. Peraltro, in considerazione del carattere "relativo" della presunzione normativa, si sottolinea la necessità che il giudice cautelare verifichi "se tale presunzione non possa essere vinta proprio dal distacco temporale intervenuto dai fatti laddove lo stesso, per la sua significativa durata e per la combinazione con altri fattori soggettivi ed oggettivi, possa dare dimostrazione della insussistenza delle esigenze cautelari" (così Sez. 3, n. 33037 del 15/7/2015, G., Rv. 264190). Una differente opzione, invece, ritiene che, anche qualora si proceda per uno dei reati per cui vige una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, "la considerevole distanza temporale tra i fatti contestati e l'applicazione della misura costituisce elemento che impone al giudice di dare adeguata motivazione non solo della sussistenza della pericolosità sociale dell'indagato in termini di attualità, ma anche della necessità di dover applicare la misura di maggior rigore per fronteggiare adeguatamente i pericula libertatis" (Sez. 6, n. 27544 del 10/6/2015, Rechichi, Rv. 263942; conf. sent. n. 27545/2015 e n. 27546/2015, n.m.; nonché Cass. Sez. 6, n. 42630 del 18/9/2015, Tortora, Rv. 264984 che delinea i passaggi sequenziali del ragionamento applicativo della misura cautelare nelle ipotesi previste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.).

La rilevanza, sul profilo della verifica della sussistenza delle esigenze cautelari, del tempo del commesso reato, trova esplicita affermazione nella sentenza della Suprema Corte, Sezione Quinta, n. 36569/2016, depositata il 2 settembre 2016, ove si osserva che *"ferma restando la natura permanente del delitto associativo, va considerato che, ai fini della valutazione del recesso dell'associato - che non necessariamente deve assumere le forme di una dissociazione espressa, coincidente con l'inizio della collaborazione con l'A.G., per quanto ciò avvenga più frequentemente - debbano essere prese in esame circostanze che risultino significative, unitamente alla valutazione di ulteriori elementi, della inattualità del vincolo associativo o della cessazione definitiva di esso; tra questi elementi sicuramente il tempo trascorso dagli ultimi fatti addebitati assume rilevanza, soprattutto se si considera che il contributo all'attualità della vita associativa ed alla realizzazione dei fini che la stessa si propone non può risolversi in una semplice adesione di tipo ideologico, che sicuramente*

*rileva sul piano psicologico dell'indagato, ma deve comunque concretarsi in una condotta partecipativa, anche di rilievo non particolarmente incisivo e, come tale, sostituibile, che sia tuttavia funzionale alla realizzazione degli scopi illeciti della compagine e dimostrativa di una attualità dell'inserimento in essa dell'indagato e, quindi, della permanenza del delitto associativo non solo sul versante oggettivo della struttura associativa in sé considerata, ma anche su quello soggettivo della personale adesione ad essa del singolo indagato”* (nella fattispecie, la Suprema Corte ha considerato come significativa della assenza del requisito di attualità la mancanza di specifici elementi indizianti di appartenenza ad associazione mafiosa in epoca successiva all'anno 2005).

In buona sostanza, la Suprema Corte, valorizzando l'inciso contenuto nella disposizione dettata dall'articolo 275, comma 3, c.p.p. (“salvo che non siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”), ritiene che il superamento della presunzione, di carattere relativo, di sussistenza, per il reato associativo di stampo mafioso, possa avvenire, oltre che mediante la formale (dichiarazione di) dissociazione del singolo dal gruppo, anche dalla acquisizione di elementi da cui possa farsi discendere la dimostrazione, obiettiva e concreta, dell'effettivo allontanamento del soggetto dal gruppo, potendo ricevere, in tale direzione, peculiare significato, ma anche autonomo rilievo, il tempo del commesso reato.

Se quello sopra descritto appare essere il panorama giurisprudenziale riguardo all'accertamento della (in)sussistenza delle esigenze cautelari riguardo ai reati, come quello di cui all'articolo 416-bis c.p., relativamente ai quali è prevista la presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari, occorre verificare se, alla luce dei criteri sopra richiamati, possa trovare positiva considerazione l'appello di DE MASI Pasquale, che, condannato anche per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, sostiene, con riguardo a tale reato, la insussistenza di esigenze cautelari giustificabili della protrazione della misura detentiva.

Il collegio ritiene che, riguardo a tale profilo, l'appello avanzato da DE MASI Pasquale, conformemente a quanto disposto nei riguardi di coimputati da questo Tribunale Distrettuale e della stessa Corte di Appello, possa ricevere positiva considerazione.

La lettura della sentenza di primo grado consente di poter ritenere, con superamento della presunzione relativa che caratterizza il reato di associativo ex articolo 416-bis c.p., la carenza di esigenze cautelari riguardo a DE MASI Pasquale.

Si legge, infatti, nella sentenza del Tribunale di Vibo Valentia (n. 351/2015, del 20 gennaio/20 luglio 2015), che la partecipazione al sodalizio di DE MASI Pasquale, indicato come facente parte della “consorteria capeggiata da Emanuele Bruno, svolgendo attività illecite per conto del gruppo, con funzioni prettamente esecutive, in particolare di “esecuzione ordini e incarichi dati dal capo”, pur in assenza, diversamente da altri imputati, di una precisa indicazione, nella sentenza, di collocazione temporale finale, la condotta attribuibile al De Masi viene a essere collocata in un periodo temporale che si ferma all’anno 2004, non venendo segnalata, per il periodo successivo, la ulteriore partecipazione del DE MASI Pasquale ad attività del sodalizio, desumendosi una tale specificazione dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Rocco Oppedisano e Antonio Forastefano, che fanno riferimento della partecipazione del DE MASI Pasquale alla consorteria negli anni dal 2003 al 2004, e della constatata presenza dell’imputato presso l’abitazione di Bartone Vincenzo, allorché venne captata una conversazione tra lo stesso e Taverniti Enzo, ora collaborare di giustizia, nel corso della quale i due affrontarono questioni inerenti ai loro rapporti con gli altri partecipi all’associazione e, in particolare, con i Maiolo (conversazione del 14 marzo 2004).

La constatazione che, per il periodo successivo all’anno 2004, il DE MASI Pasquale, per come è desumibile dall’esame del certificato penale, abbia riportato condanne per violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione personale (alla quale il De Mai era stato sottoposto con decreto del 2002), nonché per i delitti di furto in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, non conduce a ritenere, seguendo la Corte di Appello, la permanenza delle esigenze cautelari in relazione al delitto, per il quale il De Masi si trova cautelato, di partecipazione ad associazione mafiosa, sia perché i fatti successivi, per i quali ha riportato condanna, sono comunque collocati in epoca non successiva al 2006, e sia perché la presenza delle richiamate condanne non potrebbe costituire preclusione al superamento della presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari, occorrendo valutare la specificità

del regime previsto per il reato associativo che introduce una prognosi negativa predeterminata dal legislatore.

Le considerazioni sopra esposte consentono, ad avviso del collegio, di poter ritenere superata la presunzione relativa dettata dall'articolo 275, co. 3, c.p.p., non ravvisandosi esigenze cautelari attinenti al pericolo di reiterazione della condotta criminosa (stante l'accertata cessazione della condotta partecipativa dal 2004) ovvero al pericolo di fuga (considerato il lungo periodo di carcerazione sofferto dal DE MASI Pasquale in relazione alla subita condanna), di talché, in relazione al reato associativo ex articolo 416-bis c.p., per il quale la pena irrogata in continuazione, pari ad anni due, risulta essere stata interamente espiata, va disposta la revoca della misura cautelare applicata a DE MASI Pasquale dal GIP Tribunale Catanzaro in data 12 gennaio 2012 .

Relativamente al reato di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, riguardo al quale il DE MASI Pasquale ha riportato condanna a dieci anni di reclusione, la collocazione temporale della condotta delittuosa negli anni 2002/2003, la individuazione del De Masi come colui che avrebbe accompagnato in alcune occasioni Oppedisano Rocco al prelievo di sostanza stupefacente a Gioia Tauro e a Cassano Jonio, si pongono come elementi che, valutati complessivamente, consentono di poter ritenere che la custodia cautelare in carcere non possa essere considerata come l'unica adeguata alla salvaguardia delle esigenze cautelari attinenti al pericolo di reiterazione della condotta delittuosa, reputandosi ugualmente adeguata anche la misura degli arresti domiciliari, avuto riguardo al periodo, ragguardevole, di detenzione carceraria già sofferta, allo svolgimento, nel contesto associativo, di compiti aventi ridotta e comunque contenuta incidenza sull'attività dell'associazione, e alla indicazione, quale luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, di abitazione ubicata nel territorio del Comune di Roma, distante dai luoghi, essenzialmente in provincia di Vibo Valentia, che hanno costituito l'ambito territoriale di operatività del gruppo.

Discende che, in relazione al delitto di partecipazione all'associazione di cui all'articolo 74 DPR n. 309/1990 (capo 23 dell'imputazione definitiva), la misura della custodia cautelare in carcere applicata a DE MASI Pasquale con ordinanza del GIP Tribunale di Catanzaro in data

P.R.

2 ottobre 2012 (ordinanza n. 186/2012 RMC), deve essere sostituita con quella degli arresti domiciliari da eseguire in Roma, Via Pratolungo Casilino n. 35, presso l'abitazione di Raffaele Salvatore, che ha manifestato disponibilità alla utilizzazione dell'immobile per la collocazione, in stato di detenzione domiciliare, del De Masi Pasquale (vedi nota Stazione Carabinieri di Roma Tor Bella Monica in data 9 marzo 2017, acquisita al fascicolo in data 5 aprile 2017, nonché dichiarazione depositata dalla difesa del De Masi in data 17 gennaio 2017).

Si rende necessario disporre, per tutto il periodo di permanenza del De Masi in regime di custodia domiciliare, a salvaguardia della esigenze del pericolo di fuga, l'applicazione dello speciale controllo mediante il c.d. braccialetto elettronico, avendo accertato la idoneità della suindicata abitazione alla installazione del sistema elettronico, mentre, quanto alla disponibilità del braccialetto elettronico, l'accertamento sarà contestuale alla richiesta di attivazione del sistema. Fino al momento di attivazione del sistema di controllo elettronico, il De Masi dovrà restare nell'attuale stato di detenzione carceraria.

DE MASI Pasquale, per tutto il periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari, è tenuto ad attenersi alle prescrizioni e divieti specificatamente riportati in dispositivo.

La violazione delle prescrizioni discendenti dagli arresti domiciliari, in special modo quelle riferite al divieto di allontanamento dal luogo di esecuzione, comporta l'immediato ripristino della misura cautelare carceraria.

Il trasferimento del De Masi al luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, una volta accertata la disponibilità del sistema elettronico di controllo, dovrà avvenire con l'ausilio di scorta.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di competenza.

P.Q.M.


Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Seconda Penale, decidendo sull'appello avanzato da DE MASI Pasquale avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 17 novembre 2016,  
così provvede:

1. Revoca, relativamente al reato di cui all'articolo 416-bis c.p. (capo 1 della rubrica definitiva), la misura cautelare della custodia in carcere applicata a DE MASI Pasquale con ordinanza del GIP Tribunale di Catanzaro in data 12 gennaio 2012;

- A) Dispone, in relazione al reato di cui all'articolo 74 DPR n. 309/1990 (capo 23 della rubrica definitiva), la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata a DE MASI Pasquale con ordinanza del GIP Tribunale Catanzaro 2 ottobre 2012 (ordinanza n. 186/2012 RMC), con quella degli arresti domiciliari, disponendo che DE MASI Pasquale non si allontani dalla abitazione sita in Roma, Via Pratolungo Casilino n. 35, di proprietà di Raffaele Salvatore, senza l'autorizzazione del giudice che procede;
- B) Dispone che DE MASI Pasquale sia sottoposto, durante il periodo di esecuzione degli arresti domiciliari, allo speciale controllo mediante applicazione del braccialetto elettronico, permanendo il regime della custodia detentiva in carcere fino alla comunicazione della disponibilità e conseguente applicazione del braccialetto elettronico da parte dell'autorità di polizia;
- C) Fa divieto a DE MASI Pasquale di comunicare con persone diverse da quelle che con lui convivono, anche per mezzo del telefono o con sistemi telematici;
- D) Ordina al Direttore della Casa Circondariale nella quale si trova detenuto DE MASI Pasquale di procedere, contestualmente alla comunicazione di disponibilità di braccialetto elettronico, alla liberazione del medesimo DE MASI, se non detenuto o ristretto per causa o titolo diverso;
- E) Dispone che DE MASI Pasquale raggiunga il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari con l'ausilio di scorta;
- F) Il Comando Stazione Carabinieri di Roma, secondo la competenza per territorio, provvederà alla vigilanza sulla osservanza, da parte di DE MASI Pasquale, delle prescrizioni e divieti imposti con la presente ordinanza;
- G) Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catanzaro, udienza del 29 dicembre 2016, prosecuzione al 15 febbraio e 20 aprile 2017.

Il Presidente estensore



Depositate in Cancelleria

oggi ~~29/12/2016~~

